

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO – IN SEDE GIURISDIZIONALE

Appello previa sospensione

PER: Prof. MELE Corrado (MLECRD67T07I452B) nato a Sassari il 07/12/1967 ed ivi residente in Via Budapest n. 65, rappresentato e difeso come da mandato allegato in calce al presente appello, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

ove occorra **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione- già Ministero dell'Istruzione, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Stefano Versari, in qualità di Capo Dipartimento p.t. per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ambito Territoriale Provinciale di Sassari, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Sassari, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Anna Maria Massenti, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Sardegna, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Sassari, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mossa” di Olbia (SS), in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Luigi Antolini, in qualità di Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mossa” di Olbia (SS), con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché nei confronti di

LUCIANO FRANCESCO [REDACTED] - A027 Sassari
seconda fascia GPS - punteggio 65,50.

NATALE SALVATORE [REDACTED] - A027
Sassari seconda fascia GPS – punteggio 64,50.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**Per la riforma e/o annullamento e/o nullità previa sospensione
della sentenza n. 5516/2023, Nrg 1314/2023, emessa dal Tar del Lazio, Sez. III Bis, non
notificata e pubblicata in data 31/03/2023 (doc.1).**

Per lo effetto

Per l'annullamento e/o nullità previa sospensione

- 1) Del decreto di esclusione dalle GPS, Seconda Fascia della Provincia di Sassari del 22/07/2022, avente ad oggetto “Esclusione candidati da GPS”, a firma del Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mossa” di Olbia (SS), in persona del Dirigente Scolastico pt, nella parte in cui esclude l’odierno ricorrente dalla Seconda Fascia delle GPS di Sassari poiché “*laurea in ingegneria non consente l’accesso alla suddetta c.c.*”, con riferimento alla cdc A027;
- 2) Del decreto di esclusione dalle GPS, Seconda Fascia, della Provincia di Sassari, n. 8136 del 01/08/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio VI, Ambito Territoriale Scolastico di Sassari, pubblicato sul sito istituzionale, nella parte in cui esclude l’odierno ricorrente dalle GPS, Seconda Fascia, per la cdc A027, nonché del pedissequo allegato in cui compare l’esclusione del ricorrente, per presunta carenza dei titoli, con riferimento alla classe di concorso A027;
- 3) del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*” a firma del Ministero dell’Istruzione, compresi pedissequi provvedimenti allegati e note, ivi compresa dunque la tabella A allegata al predetto decreto e relativa alle classi di concorso di interesse dell’odierno ricorrente;
- 4) del D.M. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell’Istruzione, recante “*Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*”, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui tutte le Tabelle delle classi di concorso nei limiti dell’interesse del ricorrente;
- 5) del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante “*Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure*”, a firma del Ministero dell’Istruzione, compresi pedissequi note ed

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

allegati, ed ivi comprese le tabelle degli ambiti disciplinari nei limiti dell'interesse della parte ricorrente.

- 6) del D.M. 259 del 09/05/2017, recante “*Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso*” a firma del Ministro dell’Istruzione, e ogni altro atto presupposto, ivi compresa la tabella A relativa alle classi di concorso dell’odierno ricorrente, e di tutte le tabelle comunque allegate al predetto decreto.
- 7) del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, a firma del Ministero dell’Istruzione con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ivi comprese le relative tabelle e ogni atto presupposto.
- 8) Nonché degli atti presupposti tra cui ove occorra:
- 9) il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»”;
- 10) il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020, avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22.”, a firma del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico;
- 11) le note del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 2020, n. 1550 del 4 settembre 2020 n. 162 del 2 febbraio 2021, recanti chiarimenti in merito alla procedura di compilazione delle GPS e alla valutazione dei titoli;
- 12) la nota ministeriale A00DGPER n. prot. 21317 del 12 luglio 2021 con la quale è stato trasmesso il D.M. del M.I. n. 51 del 3 marzo 2021 e l’Avviso, pubblicato sul Sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’8 luglio 2021 relativi alle procedure di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020;

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 13) l'Avviso M.I. prot. 18095 del 11/05/2022 concernente “Avviso apertura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze;
- 14) la nota nr. 28597 del 29 luglio 2002, relativa a Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA, che peraltro ha trasmesso il D.M. n. 188 del 21 luglio 2002 inerente la proroga di validità dell'art. 59, comma 4, d.l. 25.5.2021 n. 73 conv. in l. 106/21, per il conferimento di supplenze qualificate al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e garantire i diritti degli studenti con disabilità;
- 15) il proprio decreto nr. 6069 del 15/06/2022, adottato in applicazione dell'art. 8, comma 5, dell'OM 112/2022, con esercizio del potere di delega in capo alle Scuole polo alla valutazione delle domande degli aspiranti all'inserimento o aggiornamento di posizioni nelle GPS, a tal fine individuate, per l'esigenza di assolvere alla gestione del procedimento, in ristretti tempi, non compatibili con le risorse umane in carico all'Ufficio scolastico, stante l'entità delle domande pervenute e la specificità e complessità delle valutazioni in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola; nonché i successivi atti concernenti la ripartizione delle domande pervenute in provincia fra le Istituzioni Scolastiche e le indicazioni operative rese per al fine di dettare comportamenti uniformi sulla valutazione dei titoli e le esclusioni da disporsi;
- 16) Nonché ove occorra, delle GPS della provincia di Sassari, Seconda Fascia, per la classe di concorso A027, pubblicate con il gravato decreto n. 8136 del 01/08/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Sassari, nonché di tutti gli allegati al predetto decreto e tutti gli atti presupposti, nella parte in cui non è presente la parte istante;
- 17) del decreto n. 9889 del 05/09/2022 di rettifica delle GPS, Seconda Fascia, della provincia di Sassari, a firma a firma del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Sassari, nonché di tutti gli allegati al predetto e gravato decreto e tutti gli atti presupposti, se intesi in senso lesivo;
- 18) nonché, ove occorra, della comunicazione prot. n. 12167 del 13/10/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Sassari, avente ad oggetto “Richiesta decreto di esclusione. Riscontro e trasmissione.”, con il quale veniva trasmesso all'odierno ricorrente il gravato

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

decreto di esclusione dalla seconda fascia delle GPS di Sassari per la cdc A027; nonché di tutti gli atti risultanti dall'istanza di accesso e di ogni altro atto di esclusione, anche dal protocollo non conosciuto.

- 19) dell'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", nonché di ogni eventuale pedissequo allegato ivi comprese le tabelle dei titoli denominate tabelle A (da A1 a A010);
- 20) dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ", a firma del Ministero dell'Istruzione p.t., nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le eventuali tabelle e di tutti gli atti presupposti;
- 21) del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso lesivo.
- 22) del DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto "*Regolamento supplenze docenti*", ivi compreso eventuali e pedissequi allegati e note, e degli atti ad esso presupposti.
- 23) Nonché, ove occorra, di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti di formazione dei gravati provvedimenti, dal protocollo non conosciuto, nonché di tutti gli eventuali atti anche non conosciuti se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

IN LIMINE

SUL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

1. L'appellante, docente con Laurea in Ingegneria Civile Vecchio Ordinamento, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da cui è poi derivata la trasposizione innanzi al Tar del Lazio, come richiesto da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di impugnare i provvedimenti emessi dall'amministrazione scolastica, mediante cui l'istante era stato escluso dalle graduatorie provinciali per le supplenze, in quanto ritenuto non in possesso dei titoli di studio validi per insegnare nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

2. Più in particolare, secondo la tesi della parte pubblica, l'odierno ricorrente è ammesso ad insegnare matematica alle scuole superiori (classe di concorso A026), fisica alle scuole superiori (classe di concorso A020), ma, paradossalmente, non anche entrambe le materie (classe di concorso A027). L'assurda conseguenza di tale scelta, che ha comportato l'esclusione del docente, è che l'istante avrebbe i titoli per insegnare matematica e fisica *disgiuntamente*, ma non anche *congiuntamente*.

3. Pertanto, l'odierno appellante proponeva il ricorso avverso gli atti di esclusione, alla luce del fatto che il Giudice di prime cure, su vicende identiche (**ex plurimis Tar Lazio Sentt. 6350/2022; 6542/2022; 2839/2023; 10850/2022**), si era già espresso in senso favorevole, ritenendo come sia manifestamente illogica la previsione secondo la quale il titolo di Laurea in Ingegneria possa permettere di insegnare matematica e fisica in modo disgiunto, ma non anche in maniera congiunta.

4. Va premesso che nelle predette sentenze di merito, il Tar del Lazio non aveva mai esplicitato la valenza *erga omnes* delle proprie pronunce di annullamento circa la classe di concorso A027 di cui al DPR n. 19/2016.

5. È dunque accaduto che il Tar del Lazio, dopo avere per l'appunto sancito in casi identici l'illogicità manifesta dell'anzidetta previsione, ha cambiato il proprio orientamento (**ex plurimis Tar Lazio, Sentt. nn. 3188/2023; 5337/2023**) per quanto riguarda il profilo della giurisdizione e per ciò che concerne la tempestività dell'azione mossa contro l'ordinanza ministeriale, mediante cui è stato indetto l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

6. Come vedremo a breve, infatti, da un lato, il Tar del Lazio, nella gravata pronuncia, ha riconosciuto l'efficacia *erga omnes* derivante dell'annullamento avutosi con le proprie e precedenti decisioni sulla classe di concorso A027; ma, d'altro lato, ha diviso la *potestas iudicandi*, sostenendo che l'odierno appellante avrebbe dovuto muovere la stessa pretesa, in parte, presso il Giudice Amministrativo ed in parte presso il Giudice Ordinario, ancorché l'agognato bene della vita sia il medesimo, così come è anche lo stesso il procedimento amministrativo da cui è scaturita l'esclusione.

7. La causa veniva chiamata per la decisione della misura cautelare, ed il Tar, con l'impugnata sentenza breve, dichiarava il ricorso inammissibile ed in parte irricevibile, autorizzando al deposito di memorie le cui argomentazioni sono in avanti articolate a sostegno dei motivi ed in chiave critica avverso la gravata sentenza.

8. Contro la decisione del Giudice di prime cure, pertanto, l'odierno appellante propone il presente gravame per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. L'appellante, dunque, con laurea in Ingegneria Civile, Indirizzo Strutture, conseguita in data 28/01/1998 presso l'Università degli Studi di Cagliari, è ammesso, in virtù dei predetti titoli, ad insegnare nella classe di concorso A020 (fisica alle scuole superiori), nonché nella classe di concorso A026 (matematica alle scuole superiori), e risulta tuttora iscritto per le predette classi di concorso nelle Seconde Fasce delle GPS della provincia di Sassari.
2. Inoltre, il docente era inserito nelle GPS di Sassari, Seconda Fascia, anche per la classe di concorso A027 (matematica e fisica nelle scuole superiori), con punteggio pari a 70,50, tuttavia, è stato ingiustamente depennato per presunta assenza dei titoli.
3. In particolare, l'appellante è stato depennato dalle GPS di Sassari per la classe di concorso A027, in quanto la parte pubblica ritiene che non abbia i titoli per insegnare nella predetta materia, con l'assurda conseguenza che il ricorrente insegna già matematica alle scuole superiori (A026) e fisica alle scuole superiori (A020), ma nel momento in cui è chiamato ad insegnare entrambe, cosa che già di fatto avviene, non potrebbe più farlo.
4. Per tali ragioni, anche sulla scorta della Giurisprudenza Amministrativa sul punto intervenuta, il docente ha proposto l'azione che è stata poi trasposta, su richiesta del Ministero dell'Istruzione e del Merito, innanzi al Tar del Lazio.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

5. Il Tar del Lazio, che già si era espresso in senso favorevole su vicende identiche, ha, tuttavia, rigettato il ricorso e, pertanto, la parte istante propone il presente appello contro l'impugnata sentenza per i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI

IN LIMINE

ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE PER OMESSA AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA TRAMITE PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI - OMESSA DECISIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA -VIOLAZIONE ARTT. 24 e 111 COST – ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI.

0. In ordine logico, *in limine*, occorre scrutinare il profilo legato alla mancata notificazione del ricorso tramite pubblici proclami telematici, su cui il primo Giudice ha omesso di esprimersi.

1. Invero, è stata richiesta sin dal primo grado la notificazione mediante i pubblici proclami telematici nei confronti degli altri soggetti presenti nelle ambite graduatorie; tuttavia, il Tar del Lazio non ha disposto nulla al riguardo, quale conseguenza della gravata inammissibilità del ricorso, con derivante assorbimento della domanda per la notifica mediante pubblici proclami telematici.

2. Più in particolare, il ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto che è presente nelle graduatorie di interesse e che verrebbe scavalcato in caso di ambito reinserimento dell'odierno appellante, in quanto risulta comunque materialmente impossibile procedere con la notifica ordinaria nei confronti di tutti gli altri docenti inseriti nelle stesse graduatorie provinciali per le supplenze e per la predetta classe e provincia di interesse.

3. Per tali ragioni, l'odierno appellante censura la gravata sentenza, in quanto ritenuta nulla ovvero annullabile, posto che il Giudice di prima istanza non ha inteso estendere il contraddittorio attraverso la notificazione mediante pubblici proclami telematici, nei confronti degli altri soggetti presenti nelle ambite graduatorie.

4. Da ciò deriva che la mancata autorizzazione alla notificazione del ricorso nei confronti degli altri soggetti presenti nelle graduatorie, comporta la violazione del principio del contraddittorio, con la conseguenza che al fine di evitare che l'ambita sentenza possa essere

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

contestata in quanto *inutiliter data*, poiché non sono stati coinvolti in giudizio anche gli altri soggetti inseriti nelle medesime graduatorie, si chiede che la causa venga rimessa al primo Giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

5. Ed invero, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (**Ad. Pl. nn. 10-11/2018**), com'è noto, ha rinvenuto nella corretta instaurazione del principio del contraddittorio uno dei casi per cui il giudizio deve essere rimesso al primo Giudice.

6. Per tuziorismo, oltre a censurare la gravata decisione per i predetti profili, in quanto il Giudice di prima istanza non ha appunto disposto la notificazione tramite i pubblici proclami telematici, è altresì riproposta, anche nella presente sede di appello, ove occorra, la domanda di notificazione mediante i predetti pubblici proclami, ossia attraverso la pubblicazione dell'appello e del ricorso introduttivo sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, posto che tale istanza non è stata esaminata dal primo Giudice, ancorché la predetta censura, relativa cioè alla mancata estensione del contraddittorio da parte del Giudice di prima istanza, appare essere comunque assorbente.

7. Più nello specifico, nel caso in cui Codesto Ecc.mo Consesso dovesse decidere di integrare il contraddittorio direttamente in grado di appello, sarebbe comunque materialmente impossibile anche in questa ipotesi procedere con la notifica secondo i metodi ordinari verso tutti gli altri soggetti inseriti nelle GPS di Seconda Fascia per la classe di concorso A027 Sassari e, pertanto, si chiede a Codesto Ecc.mo Consesso, di essere in tal caso autorizzati alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione degli atti del presente giudizio sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione nell'apposita area riservata agli atti di notifica, ovvero in base ad altra modalità secondo giustizia.

I

1. Sulla divisione della potestas iudicandi evocata dal Tar del Lazio (contra Consiglio di Stato, Sentt. nn. 4485/2015; 1214/2017), e sugli effetti erga omnes nonché sulla presunta tardività riguardo all'impugnazione dell'ordinanza ministeriale che ha indetto la procedura di aggiornamento delle GPS.

**OMESSA DECISIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA –
ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DEL GIUSTO PROCESSO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

PRINCIPIO DEL *SIMULTANEUS PROCESSUS* – CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE.

1.1. Nella prima argomentazione giuridica contenuta nell'impugnata sentenza, così si è espresso il Giudice di prime cure: *“Con ordinanza questa Sezione ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito, avuto riguardo al provvedimento con cui l’U.S.R. ha depennato la ricorrente dalle GPS, oltre alla tardività dell’impugnazione dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022, nella parte in cui ha recepito le statuizioni rese a monte dal regolamento del 2016 e, comunque, alla sua inammissibilità per carenza di interesse, alla luce del fatto che la disposizione contestata nell’odierno giudizio, contenuta nella Tabella A al d.P.R. n. 19/2016, ossia in un atto di natura regolamentare, risulta essere stata già annullata, con efficacia erga omnes, da almeno due sentenze di questo T.A.R. (nn. 6350 e 6360/2022), non appellate e già passate in giudicato alla data di proposizione dell’odierno ricorso.*

Preliminarmente, va dato atto che la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che in materia di graduatorie del personale scolastico la giurisdizione del giudice amministrativo debba intendersi limitata alla sola conoscenza di profili di illegittimità degli atti ministeriali (decreti/ordinanze) che disciplinano la loro formazione, ove questi siano in grado di ledere in via immediata la sfera giuridica dei privati, rientrando nella giurisdizione ordinaria le rimanenti questioni relative alla costituzione e alla gestione degli anzidetti elenchi graduati, nell’ambito delle quali a venire in rilievo sono dei poteri di natura privatistica esercitati dalla p.a. con funzioni proprie del datore di lavoro (cfr. ex multis Cass., Sez. Un., ordin. 17123/2019 e 22693/2022 e Cons. Stato, Sez. VII, sent. nn. 1461/2022, 1543/2022, 2048/2022, 4070/2022, 9698/2022);

Come sopra anticipato, l’odierna ricorrente lamenta il sopravvenuto depennamento dalle GPS nelle quali era stata in precedenza inserita per il mancato possesso di valido titolo di studio per l’accesso all’insegnamento per la classe di concorso A027 “Matematica e Fisica”, in applicazione di quanto disposto dalla Tabella A allegata al d.P.R. n. 19/2016, richiamata dall’ordinanza ministeriale n. 112/2022, con cui il Ministero ha disposto la formazione delle GPS per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Quest'ultima, tuttavia, nel momento in cui ha esternato, all'art. 3, co. 9, lett. b), segnatamente, che per l'accesso alla seconda fascia delle GPS relative ai posti comuni della scuola secondaria fosse necessario, tra l'altro, aver conseguito un titolo di studio previsto dalla richiamata Tabella A allegata al regolamento del 2016 per la specifica classe di concorso, ha attualizzato la lesione dell'interesse legittimo vantato dalla parte ricorrente, con discendente suo obbligo di agire immediatamente in giudizio per proporre al giudice l'annullamento di tale disposizioni.

In altri termini, tale disposizione regolamentare, pacificamente sprovvista del carattere eccezionale dell'immediata lesività di una norma secondaria del nostro ordinamento, nel momento in cui è stata richiamata dall'ordinanza che ha disciplinato, in via amministrativa, la formazione delle GPS, ha riverberato i suoi effetti vizianti sull'atto amministrativo a valle, imponendo ai soggetti interessati ad essere iscritti in tali elenchi graduati, muniti di titolo di studio non ricompreso tra quelli elencati dal regolamento per la classe di concorso di interesse, di gravare tempestivamente, ossia nei termini decadenziali previsti dall'art. 29 c.p.a., l'ordinanza ministeriale n. 112, censurandola per profili di illegittimità derivanti dall'applicazione del regolamento di cui al d.P.R. n. 19/2016, mediante la tecnica processuale della c.d. doppia impugnazione.

Nel caso di specie, invece, la ricorrente, pur conscia che il suo titolo di studio non fosse contemplato dal regolamento del 2016 ai fini dell'accesso all'insegnamento sulla classe di concorso A027, con disposizione richiamata nell'o.m. n. 112/2022, anziché impugnare in via immediata tale statuizione lesiva, in quanto ex se escludente, ha ritualmente presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per le supplenze, contestando la determinazione con cui è stata successivamente depennata dalle stesse da parte dell'U.S.R. competente.

Proprio in relazione ai provvedimenti di depennamento dalle graduatorie scolastiche le Sezioni Unite della Cassazione, nelle vesti di giudice della giurisdizione, hanno avuto modo di precisare, con particolare riferimento alle graduatorie di istituto ma con contenuti estendibili anche alle GPS, che “in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia rettificato un punteggio già attribuito ovvero depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atti inerenti a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego” (Cass., Sez. Un., n. 22693 del 20 luglio 2022).

Attraverso la doppia impugnazione di un provvedimento di depennamento dalle graduatorie adottato dall’U.S.R., sul quale sussiste la giurisdizione ordinaria alla stregua dell’insegnamento della Corte di Cassazione, l’odierna ricorrente ha dunque preteso di censurare, per profili di illegittimità derivata, anche l’atto amministrativo presupposto, costituito dall’ordinanza ministeriale n. 112/2022 e, a sua volta, il regolamento a monte (d.P.R. n. 19/2016), nonostante l’ordinanza richiamata recasse già delle statuizioni immediatamente lesive, in quanto escludenti, non contestate nel termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 del codice di rito amministrativo.

Con tale azione, in sostanza, è stata implicitamente domandata una rimessione in termini mascherata che non può trovare l’avallo del Collegio.

Per quanto precede, appare evidente la tardività dell’impugnativa proposta nell’odierno giudizio avverso l’ordinanza ministeriale sopra citata che, si ribadisce, è l’unica che possa essere conosciuta dal g.a. per possibili vizi riconducibili alla violazione di legge, all’incompetenza e/o all’eccesso di potere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 21-octies, co. 1, della legge n. 241/90 e dell’art. 29 c.p.a..”.

1.2. In primo luogo, occorre premettere che con riferimento alla fattispecie in esame, relativa cioè all’esclusione dei docenti con la laurea in Ingegneria dall’insegnamento nella classe di concorso A027, lo stesso Giudice di prima istanza si è espresso in numerose sentenze di merito e non appellate (*ex plurimis Tar Lazio, Sentt. nn. 17615/2022; 6542/2022; 13743/2022*), tramite cui sono stati accolti i ricorsi, anche di questa stessa difesa (*Tar Lazio, Sent. n. 10850/2021*), che hanno riguardato vicende identiche a quella in esame.

Ed infatti, come lo stesso Tar ha riconosciuto nei precedenti analoghi, i Laureati in Ingegneria Vecchio Ordinamento, al pari dell’odierno appellante, possono insegnare matematica e fisica a prescindere dal piano di studi, con la conseguenza che sarebbe assurdo se fosse possibile insegnare tali materie in maniera disgiunta (A026 ed A020) e non anche non in materia congiunta (A027):

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.3. In tutte le predette pronunce, altresì, il Tar del Lazio ha sempre fatto decorrere il *dies a quo* dall'avvenuto depennamento, posto che nelle more i docenti, al pari dell'odierno appellante, hanno comunque preso parte alla procedura di aggiornamento, con la conseguenza che l'esclusione si è concretizzata con il depennamento scaturito delle determinazioni assunte dagli uffici scolastici.

Peraltro, in tutte le predette decisioni, i ricorsi sono stati accolti nel merito, senza mai che il Giudice di prime cure avesse rilevato la carenza di interesse per l'intervenuto annullamento con effetti *erga omnes* del DPR n. 19/2016 Tabella A per quanto concerne la classe di concorso A027.

1.4. Nel più recente orientamento invece (*ex plurimis* Tar Lazio, Sentt. nn. 3188/2023; 5337/2023), lo stesso Giudice di prima istanza, senza esplicitare, ai sensi dell'art. 3 cpa, le ragioni delle nuove pronunce, ha ritenuto: **A)** che il predetto decreto sarebbe stato annullato con effetti *erga omnes*; **B)** che la *potestas iudicandi* sarebbe divisa tra il Giudice Ordinario ed il Giudice Amministrativo; **C)** che l'impugnazione sarebbe tardiva riguardo all'ordinanza ministeriale.

Sub 1.1 A.) Sugli effetti *erga omnes* per quanto concerne la classe di concorso A027.

A.1. Con riferimento all'evocato annullamento con effetti *erga omnes*, occorre evidenziare che a causa delle argomentazioni contenute nella sentenza appellata, tale profilo, anziché favorire il ricorrente nel riottenere il bene della vita, finisce paradossalmente per ostacolarlo.

Ed infatti, se, da un lato, il Tar afferma l'efficacia *erga omnes* dell'avvenuto annullamento, d'altro lato, è anche vero che nega il reinserimento del ricorrente per ragioni di rito e, in parte, per presunto difetto di giurisdizione.

A.2. Con tali profili, dunque, il Tar stravolge quella che è stata la propria giurisprudenza di merito, tramite cui lo stesso Giudice, su vicende analoghe, come sopra visto, aveva già accolto le rivendicazioni di quanti versavano nella medesima condizione dell'odierno appellante, con successivo reinserimento degli stessi docenti nelle ambite GPS per la classe di concorso A027, e senza avere mai sollevato le eccezioni che sono invece sorte con il più recente orientamento del Giudice di prima istanza.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

A.3. A tal proposito, occorre altresì porre in evidenza la contraddittorietà della motivazione contenuta nell'impugnata sentenza, la quale non apporta chiarezza sulle sorti del provvedimento che disciplina la classe di concorso A027.

Infatti, il DPR n. 19/2016 Tabella A è richiamato dai decreti che hanno escluso l'odierno appellante dalle GPS, cosa che non sarebbe accaduta nel caso in cui il regolamento fosse stato invece annullato con effetti *erga omnes*.

Inoltre, se dall'annullamento dell'atto sarebbero scaturiti gli effetti *erga omnes*, non sarebbero state di certo emesse plurime sentenze di accoglimento su vicende analoghe a quella in esame da parte del Giudice di prima istanza.

Al contrario, ci sarebbe stata una sola pronuncia che, sin dall'origine, avrebbe dichiarato l'annullamento con effetti *erga omnes* dell'atto; mentre le restanti sentenze di merito, che avrebbero evocato il medesimo provvedimento, oramai annullato con effetti verso tutti, avrebbero ritenuto il gravame improcedibile, sotto il profilo della carenza di interesse, proprio in virtù dell'annullamento con efficacia *erga omnes*.

A.4. In altri termini, non avrebbe avuto senso annullare, in varie e distinte sentenze, un decreto già annullato con effetti *erga omnes*, visto che l'annullamento con effetti *erga omnes* elimina per sempre l'atto dal mondo del diritto.

Appare opportuno altresì evidenziare che nel caso in cui fosse stato dichiarato l'annullamento con effetti *erga omnes* del provvedimento di riordino delle classi di concorso, non avrebbe comunque senso sostenere, come invece ha fatto il Tar nell'impugnata sentenza, che l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, la quale ha aggiornato le GPS, sarebbe stata un atto immediatamente escludente.

Ed infatti, se è vero che tale ordinanza richiami il DPR n. 19/2016, è anche vero come tale provvedimento non conterrebbe più, quale conseguenza dell'applicazione della tesi del Tar, la *regula iuris* riferita alla classe di concorso A027, proprio perché sarebbe stata già annullata, entro il termine di presentazione dell'istanza, con effetti *erga omnes* della predetta sentenza (**Tar Lazio, Sent. n. 6350/2022**); con la conseguenza che la predetta ordinanza non sarebbe dunque un atto lesivo sin dalla sua pubblicazione e, pertanto, la carenza di interesse andrebbe dichiarata sia con riferimento al Dpr n. 19/2016 e sia con riferimento all'ordinanza ministeriale, nel caso in cui dovesse attestarsi l'intervenuto annullamento con effetti *erga omnes*.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

A.5. È dunque ragionevole ritenere che la situazione giuridica dell'odierno istante non si diversifichi da quella dei propri colleghi che hanno già ottenuto il reinserimento nelle GPS, muovendo la medesima azione.

Ed infatti, l'amministrazione scolastica, nell'escludere l'odierno appellante, ha evocato la normativa sulla classe di concorso A027, considerandola pertanto ancora in vigore, e non annullata *erga omnes*, la quale è pertanto divenuta concretamente lesiva solo a seguito della comunicazione del gravato decreto di depennamento.

Sub. 1.1. B. Sulla divisione della *potestas iudicandi* tra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario.

B.1. Al riguardo, occorre osservare come la Giurisprudenza amministrativa (cfr. **Consiglio di Stato, Sentt. n. 4485/2015; 1214/2017**) ha già censurato l'ipotesi di dividere la *potestas iudicandi* per quanto concerne le liti che vertono in materia di graduatorie provinciali utilizzate per il reclutamento del personale docente, proprio perché non appare essere ragionevole, e neppure in linea con il principio del *simultaneus processus*, suddividere la stessa pretesa in più giudizi, incardinati, per una parte dei provvedimenti amministrativi, presso il Giudice Ordinario, mentre, per altra parte, presso il Giudice Amministrativo.

B.2. Più in particolare, la Giurisprudenza ha già annullato in casi analoghi, con rimessione al primo Giudice, la tesi di dividere la *potestas iudicandi* quando oggetto del giudizio sia il conseguimento del medesimo bene della vita, la cui negazione è scaturita all'interno dello stesso procedimento amministrativo: *“Il procedimento in questione va colto nella sua unitarietà, costituita da fasi predeterminate e tra di esse connesse e articolate in funzione dell’emanazione di un provvedimento finale, fasi che si realizzano in successione di tempo, una dopo l’altra, come è avvenuto nella specie, laddove la conclusione si è realizzata con la pubblicazione della graduatoria definitiva avvenuta a seguito di una valutazione discrezionale dell’interesse legittimo in capo alla ricorrente all’inclusione nelle GAE”* (cfr. **Consiglio di Stato, Sentt. n. 4485/2015; 1214/2017; 3703/2018**).

B.3. Pertanto, alla luce del fatto che il rilievo del Giudice di prime cure, secondo cui la controversia dovrebbe essere scissa in due giurisdizioni, non appare essere giustificato da

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

elementi di ragionevolezza, in ossequio altresì al principio del giusto processo, la tesi di dividere la *potestas iudicandi* non può essere condivisa.

B.4. Peraltro, tale tesi vedrebbe la parte ricorrente incardinare due giudizi sulla medesima questione con possibili scenari tra loro diversi.

Sub 1.1. C) Sulla presunta tardività dell'impugnazione con riferimento all'ordinanza ministeriale di aggiornamento delle GPS.

C.1. L'appellata sentenza non considera come ai sensi dell'art. 100 cpc, il ricorrente non avrebbe potuto dolersi dell'ordinanza sin dalla sua emanazione, posto che, nelle more, e prima del depennamento, il ricorrente è comunque stato ammesso nella predetta classe su cui, peraltro, aveva già da anni svolto servizio, e senza avere mai ricevuto alcun tipo di lagnanza da parte della P.A.

L'Amministrazione ha infatti ritenuto di ammettere con riserva i docenti che hanno proposto la domanda, tra cui l'odierno appellante, e di postergare l'eventuale esclusione, riguardo ai titoli, all'esito dei controlli da parte dei singoli uffici; ed è per tali ragioni che è stato infatti permesso al docente, al pari di tutti i docenti d'Italia, di accedere al sistema istanza online e di formulare la propria istanza di inserimento nelle GPS.

Pertanto, il possesso dei titoli, a maggior ragione per la classe di concorso A027, non rientra tra le clausole tipizzate ai fini dell'esclusione.

C.2. Ne discende che la sentenza non valuta che l'ammissione con riserva, da un lato, preserva l'Amministrazione dalle dinamiche del contenzioso a cui la stessa PA rimarrebbe più esposta se estromettesse sin da subito i docenti che invece potrebbero avere i titoli ovvero altri requisiti per essere iscritti nelle GPS e, d'altro lato, tale scelta rientra comunque nel potere amministrativo, il quale non può essere integrato *ex post* attraverso il gravato provvedimento giurisdizionale che anticipa la soglia di lesività, posto che tale anticipazione non è stata prevista neppure dalla stessa PA, la quale, tra l'altro, non ha contestato nulla circa le doglianze dell'odierna parte istante.

C.3. Inoltre, nell'impugnata sentenza, il Tar trascura che sulla presente vicenda, ossia sull'inserimento con riserva e sull'onere di impugnare l'atto che prevede l'inserimento della parte appellante nell'ambita procedura, la Giurisprudenza amministrativa, in maniera

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

consolidata, ha escluso che l'ordinamento possa pretendere che il privato impugnò persino l'atto amministrativo che, ancorché con riserva, riconosca comunque il bene della vita (*ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 231*).

Invero, qualora l'ordinamento pretendesse dal privato di impugnare financo l'atto che ha stabilito il suo ingresso con riserva, tale pretesa si porrebbe in contrasto con una pluralità di principi su cui, invece, si radica il processo amministrativo.

C.4. Innanzitutto, si porrebbe in contrasto con il principio della domanda e dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c, applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., ed in forza del quale l'interesse all'azione, così come è stato peraltro ribadito dall'**Adunanza Plenaria n. 22/2021**, deve esistere sin dal momento della proposizione del ricorso e deve altresì perdurare per l'intero processo, sino al passaggio in decisione, ed è caratterizzato dalla "*prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato*" (**cf. Cons. St., Ad. Plen. n. 4/2018**).

L'intervento nomofilattico ha dunque ribadito come l'interesse ad agire debba essere concreto ed attuale e non postumo rispetto alla proposizione del ricorso.

C.5. Nel caso di specie, invece, il Tar, nella sentenza appellata, non ha inteso che qualora il *dies a quo* venisse anticipato alla data di pubblicazione dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, l'interesse ad agire non esisterebbe sin dalla proposizione del ricorso avverso il predetto provvedimento, in quanto la parte istante sarebbe tenuta a chiedere l'annullamento di un atto che, in realtà, al momento della sua pubblicazione, non risultava essere concretamente lesivo, ma persino vantaggioso per la sfera giuridica privata, ed in violazione perciò del brocardo "*nemo tenetur se detergere*", posto che tale atto aveva comunque permesso la partecipazione dell'istante alla procedura di aggiornamento.

C.6. La sentenza appellata, inoltre, non affronta il fatto che l'interesse ad agire, declinato sotto i suoi vari aspetti, di certo, deve essere inteso come un interesse concreto, attuale, tipico, come invece non sarebbe nel caso in cui il ricorrente dovesse impugnare un atto che non realizza in concreto e sin da subito, ossia sin dal momento della proposizione del gravame, una reale ed effettiva lesione.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

L'ordinanza ministeriale n. 112/2022, pertanto, non può essere definita, *a priori*, un atto immediatamente escludente, per lo meno non lo è sotto l'aspetto della classe di concorso A027.

C.7. D'altronde, l'impugnata sentenza neppure considera che nel ritenere l'ordinanza ministeriale un atto immediatamente escludente accadrebbe, per le stesse ragioni che qui rilevano, che proprio a causa delle caratteristiche della normativa del settore scolastico, la quale si può prestare a diverse interpretazioni anche a distanza di anni, tutti i docenti che hanno proposto la domanda di inserimento avrebbero dovuto, paradossalmente, per cautela, impugnare l'ordinanza ministeriale, in quanto, ove venisse contestato, sulla base dell'interpretazione dei singoli uffici, un determinato titolo di studio – così come è accaduto, ad esempio, proprio per la classe di concorso A027, (**cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 13743/2022 e Sent. n. 6360/2022**), – il docente vedrebbe eccipita la tardività del proprio gravame, poiché, stando alla pronuncia del Tar, al di là di ogni valutazione di merito, il docente, benché inserito con riserva, avrebbe dovuto comunque impugnare l'ordinanza ministeriale.

C.8. In altro modo, andando in fondo alla questione, e seguendo il contestato ragionamento del Tar, ogni docente, se avesse voluto realmente tutelarsi da ogni eventuale depennamento futuro, avrebbe dovuto perlomeno impugnare l'ordinanza ministeriale sin dalla sua pubblicazione, ancorché tale provvedimento abbia comunque permesso l'inserimento con riserva, proprio in ottica cautelativa, nonché abbia posticipato l'eventuale esclusione a seguito delle determinazioni degli uffici scolastici.

II

2. Sul presunto difetto di giurisdizione.

OMESSA DECISIONE - ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCESSO – TRVAVISAMENTO DEI PRESSUPPOSTI DI DIRITTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROFILO DELLA GIURISDIZIONE – VIOLAZIONE ARTT. 111 e 24 COST.

2.1. Dopo, dunque, le predetta argomentazione, il Tar del Lazio, nella gravata sentenza, così si è espresso con l'ulteriore capo motivazionale: “*Del resto, se è vero che l'art. 63, co.1 del d.lgs. n. 165/2001, recante il Testo Unico del pubblico impiego, nel devolvere al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro [...] ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti” fa comunque salva la possibilità per i privati di impugnare davanti al g.a. questi ultimi, tanto da precisare che tale circostanza non costituisce causa di sospensione del processo incardinato davanti al g.o., tale disposizione non può comunque essere interpretata nel senso di derogare alla prescritta necessità che l'impugnativa degli atti amministrativi lesivi sia effettuata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua conoscenza, strumentalizzando la contestazione di atti di natura privatistica adottati dalla p.a. a valle, nelle vesti di datore lavoro, e utilizzando impropriamente la tecnica processuale della doppia impugnazione (peraltro prevista solo per provvedimenti amministrativi per far valere vizi di natura derivata promananti da atti presupposti, siano essi regolamenti o atti amministrativi generali) al fine di ottenere una impropria rimessione in termini per contestare la legittimità di atti amministrativi già divenuti inoppugnabili.

In una situazione di tal fatta, l'odierna ricorrente, una volta incorsa in decadenza nell'impugnativa immediata del o.m. n. 112/2022 davanti alla giurisdizione amministrativa, avrebbe dovuto o contestarla in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avvalendosi del più lungo termine di 120 giorni all'uopo previsto, oppure incardinare la controversia davanti al giudice ordinario, come prescritto dal richiamato art. 63 T.U.P.I., domandando in quella sede l'accertamento del suo diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto previa disapplicazione incidenter tantum dell'atto amministrativo e del regolamento ritenuti lesivi, una volta ricevuto il provvedimento di depennamento dalle GPS.

Per quanto attiene ai regolamenti adottati dall'amministrazione ai sensi della legge n. 400/1988 va evidenziato come gli stessi producano nell'ordinamento giuridico norme (secondarie) generali e astratte, aventi la medesima natura delle fonti giuridiche di rango primario (leggi e atti avente forza di legge) emanate dal Parlamento e dal Governo, con discendente loro inidoneità, di norma, ad arrecare lesioni immediate nella sfera giuridica dei consociati, eccezion fatta per la particolare categoria dei regolamenti c.d. “volizione-azione”, con cui l'amministrazione, sotto le mentite spoglie formali di un regolamento, adotta sostanzialmente provvedimenti amministrativi in grado di incidere sin da subito su situazioni

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

giuridiche vantate dei privati, con discendente obbligo della loro tempestiva impugnazione davanti al giudice amministrativo a pena di decadenza.

In via generale, dunque, come occorso nel caso delle disposizioni veicolate dal regolamento emanato con il d.P.R. n. 19/2016, le disposizioni generali e astratte contenute in fonti di rango secondario (c.d. regolamenti “volizione-preliminare”) palesano gli effetti negativi legati alla loro illegittimità soltanto al momento dell’adozione degli atti a valle che rendono concreta la lesione nella sfera giuridica dei destinatari, legittimando la loro azione in giudizio a tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive.

Perciò, è in relazione a questi ultimi atti, e non al regolamento presupposto, che deve essere determinata la giurisdizione, in ossequio al criterio del petitum sostanziale di cui all’art. 103 Cost., con ciò significando che laddove gli atti a valle siano qualificabili, come nel caso di specie, alla stregua di determinazioni assunte dalla p.a. in veste di datore di lavoro (esclusione dalle GPS), la controversia dovrà essere incardinata davanti al giudice ordinario che, ove rilevasse profili di illegittimità promananti da atti amministrativi e/o da regolamenti presupposti incidenti sull’atto del datore di lavoro, provvederà alla loro disapplicazione incidenter tantum e senza efficacia di giudicato, in ossequio all’art. 5 della legge n. 2248/1865, All. E, accertando il diritto soggettivo vantato dalla parte attorea.

Nel diverso caso in cui, invece, gli atti a valle rientrano nel novero dei provvedimenti amministrativi, in quanto determinazioni derivanti dalla spendita di poteri pubblicistici che dialogano con posizioni giuridiche di interesse legittimo vantate dai cittadini, come riscontrabile nei casi affrontati dalle richiamate sentenze nn. 6350 e 6360/2022 di questa Sezione, ove l’oggetto del contendere riguardava l’esclusione di candidati da un pubblico concorso (le procedure concorsuali rientrano nella giurisdizione amministrativa anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego in forza dell’art. 63, co. 4, del d.lgs. n. 165/2001), allora la controversia va conosciuta dal giudice amministrativo il quale, una volta accertata l’illegittimità derivata del provvedimento finale per effetto dell’applicazione del regolamento presupposto viziato, disporrà l’annullamento di entrambi, ove sia stata ritualmente proposta la loro c.d. doppia impugnazione.

Per quanto precede, con riferimento all’odierno ricorso va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di annullamento rivolta

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

al provvedimento di esclusione dalle GPS, essendo quest'ultimo un atto adottato dalla p.a. in qualità di datore di lavoro, con discendente giurisdizione ordinaria in materia, mentre la domanda di annullamento proposta avverso l'ordinanza ministeriale n. 112/2022 unitamente al d.P.R. n. 19/2016 è manifestamente irricevibile in quanto presentata oltre il termine decadenziale previsto per l'impugnazione degli atti amministrativi.

13. La definizione in rito della controversia per questioni rilevate d'ufficio dal Collegio costituisce valida ragione per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.

2.2. Nella predetta motivazione, dunque, il Tar del Lazio ripropone la tesi dell'impugnazione dell'ordinanza ministeriale sin da subito, ma senza considerare come nelle more il ricorrente, al pari di tutti i docenti, fosse stato inserito con riserva di accertamento dei titoli.

Il Tar del Lazio, dunque, dopo avere descritto il rapporto che lega l'atto a monte con quello a valle e la natura dei regolamenti, conclude con l'irricevibilità; tuttavia, trascura come l'ordinanza ministeriale non sia l'atto a valle, in quanto tale provvedimento ha comunque permesso che l'istante inviasse la domanda di inserimento, nonché ha postergato il momento conclusivo del procedimento amministrativo alla fase dei controlli svolti dai singoli uffici territoriali che, nel caso di specie, sono rappresentati dai decreti di depennamento gravati con il ricorso.

2.3. Sotto ancora il profilo della giurisdizione, poi, il Tar del Lazio ritiene che la lite vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario, il quale, sulla base del principio della doppia giurisdizione, potrebbe esprimersi anche sull'ordinanza ministeriale, che, insieme ai decreti di depennamento, sarebbero atti assunti dalla p.a. in veste di datore di lavoro.

In realtà, tale tesi non considera come la giurisdizione ordinaria in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione.

Inoltre, la sentenza del Tar tralascia un ulteriore aspetto per così dire di ordine pubblico processuale, che invece andrebbe considerato in forza del fatto che la medesima questione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

verrebbe sottoposta a più Giudici ordinari, con la conseguenza di non poter avere le stesse decisioni sulla medesima vicenda.

2.4. Invero, potrebbe accadere che ancorché i titoli siano gli stessi, vale a dire la Laurea in Ingegneria Vecchio Ordinamento, non presso tutti i Giudici Ordinari potrà prevalere il medesimo orientamento.

Con la conseguenza, non proprio in linea con il principio della parità di trattamento e con quello della certezza del diritto, che, in alcuni Fori, il Tribunale locale potrebbe ritenere il titolo dell'appellante valido ai fini dell'insegnamento nella classe di concorso A027; ma la stessa sorte non avverrebbe nell'ipotesi in cui presso altro Tribunale dovesse maturare un esito diverso e meno favorevole rispetto al primo.

Da ciò discende che insegnare o meno nella classe di concorso A027, non dipenderà più tanto dal titolo, ma dall'orientamento che sarà espresso presso il singolo Tribunale locale.

2.5. Per tali ragioni, la gravata sentenza non considera che essendo la procedura di aggiornamento una procedura ritenuta al pari di quelle concorsuali (cfr. CDS, Sent. n. 2007/2021), è altrettanto pacifico come il depennamento rappresenti la conclusione del procedimento amministrativo e, pertanto, la giurisdizione si radica presso il Giudice Amministrativo, il quale è tenuto a scrutinare la legittimità dell'atto conclusivo del procedimento.

III

3. Sull'omesso scrutinio dei motivi di ricorso.

**OMESSA DECISIONE SUL PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA –
ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO - OMESSO SCRUTINIO DEI
MOTIVI DI RICORSO – CARENZA DI MOTIVAZIONE – INGIUSTIZIA
MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO –
VIOLAZIONE ARTT. 111,24, COST.**

3.1. Non avendo ritenuto il ricorso ammissibile, la gravata sentenza non ha scrutinato i motivi di gravame, unico ed articolato, che, pertanto, ai sensi dell'art. 101 cpa, viene qui riproposto.

3.2. Con l'unico ed articolato motivo, per l'appunto non scrutinato dal Giudice di prima istanza, l'odierna parte appellante ha eccepito: ***ILLOGICITA' MANIFESTA – ECCESSO DI***

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 083273227 – 0513512147

POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI – PALESE IRRAZIONALITA’ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – ILLEGITTIMITA’ DELLA TABELLA A DEL DPR N. 19/2016, COME MODIFICATO DAL DM N. 254/1997 ED ILLEGITTIMITA’ DEL DM N. 39/1998 E DEL DM N. 354/1998 - OVE OCCORRA IN VIA GRADATA: VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL DPR 19/2016 – DM 39/1998 – DM 354/1998 – DM 254/2017 E DI TUTTI I DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST.

3.3. Più in particolare, il Tar del Lazio non ha valutato come la parte appellante, in ragione del proprio titolo, sia attualmente inserita nelle Seconde Fasce delle GPS di Sassari per la classe di concorso A026, nonché per la classe A020, ma è stata depennata dalla classe A027, per presunta carenza di titolo.

Ora, stando a quanto ha stabilito lo stesso Tar nella gravata sentenza, la procedura di aggiornamento delle GPS ha tenuto conto del DPR n. 19/2016 e delle successive modifiche; tuttavia, le gravate tabelle di riordino delle classi, contenute nel predetto decreto, ivi compresa la gravata tabella A, risultano essere manifestamente illogiche, irrazionali e non concretamente rivolte al raggiungimento dell’interesse pubblico, per quanto attiene alla classe di concorso A027.

Tali tabelle, dunque, che sono state evocate dal decreto di depennamento, con la conseguenza che la parte pubblica non ha inteso l’annullamento con effetti *erga omnes*, sono state oggetto di censura in quanto manifestamente illogiche, poiché impediscono al ricorrente di insegnare nella classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), benché il docente già insegna nella classe A020 (fisica alle scuole superiori) ed A026 (matematica alle scuole superiori).

3.4. Ne deriva che l’impugnata sentenza non valuta come l’odierno appellante, in quanto docente già inserito nella classe di concorso A026, nonché nella classe a A020, ma depennato per la classe A027, potrà senz’altro essere reinserito nell’ambito graduatoria.

Invero, come già è stato stabilito dalla stessa Giurisprudenza del medesimo Tar, risulta manifestamente illogico e lesivo del principio di non contraddizione ammettere il ricorrente ad

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

insegnare matematica alle scuole superiori, fisica alle scuole superiori, ma non entrambe, quando, di fatto, questo già avviene.

3.5. Sul punto è stato chiarito da parte della Giurisprudenza Amministrativa che: *“Per tale ragione lo stesso risulta strettissimamente legato alla precedente doglianza, risultando comune il sillogismo per cui se ad insegnare matematica può essere (alle condizioni normative e formative suvviste) un laureato in ingegneria, e se ad insegnare fisica può essere (alle condizioni normative e formative suvviste) un laureato in ingegneria, non vi sarebbero ragioni per cui ad insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la medesima figura professionale.”* (**ex plurimis Tar Lazio, Sezione III Bis, Sent. n. 13743/2022**).

Ne deriva dunque che l'appellata sentenza trascura come tanto il previgente Dm n. 39/98 quanto l'attuale DPR n. 19/2016, aventi entrambi ad oggetto la disciplina sulle classi di concorso, con riferimento alla classe A027, ed espressamente richiamati dalla parte pubblica nei decreti di depennamento, hanno illogicamente tralasciato come sarebbe irrazionale non permettere l'insegnamento nella predetta materia.

La presente doglianza, dunque, appare in grado di assorbire e risolvere la problematica oggetto di gravame. Per mera completezza, poi, vengono qui di seguito elencati anche altri profili subordinati alla predetta censura.

2. Sul difetto di motivazione del provvedimento di esclusione.

2.1. Oltre alle ragioni sopra viste, il Tar del Lazio, nell'impugnata sentenza, non ha considerato come gli atti gravati siano altresì illegittimi per difetto di motivazione, in quanto l'appellante è stato escluso senza alcuna reale e concreta argomentazione logico- giuridica e senza che il provvedimento recasse altra dicitura, se non la formula di stile secondo cui la parte istante non avrebbe i titoli.

Più in particolare, sul tema della motivazione del provvedimento amministrativo, la Giurisprudenza è altrettanto consolidata nel ritenere che: *“L'indirizzo maggioritario della giurisprudenza amministrativa si è infatti ben presto orientato nel senso che «il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma [...] e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti» (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione terza, 7 aprile 2014, n. 1629; sezione sesta, 22 settembre 2014, n. 4770; sezione terza, 30 aprile 2014, n. 2247; sezione quinta, 27 marzo 2013, n. 1808)» (cfr. CdS. Sent. n. 3385/2021).

3. In via gradata sulle modifiche al Dm 39/98 apportate dal Dm 354/1998.

3.1. Come ultimo profilo di censura, anch'esso già proposto gradatamente, al pari degli altri sin dal primo grado, ma trascurato dal Tar, si intende porre in evidenza, ove occorra, la relazione che è scaturita tra il dm n. 39/1998 ed il dm n. 354/1998.

Vale la pena osservare che il Dm n. 39/1998, anche per quanto riguarda l'insegnamento nella classe di concorso (attuale A027), è stato modificato dal Dm n. 354/1998.

Tale decreto ha previsto l'aggregazione in A.D. 8 delle classi 38/A - 47/A - 49/A, le quali corrispondono alle attuali A20, A026 ed A027.

Ne deriva, dunque, alla luce di una lettura logica e razionale della norma, che il decreto n. 354/1998 è successivo e speciale rispetto al dm n. 39/1998, e, dunque, integra e modifica quest'ultimo, riconducendo in un unico alveo l'insegnamento nella classe di concorso A027. In caso contrario, infatti, qualora così non fosse, ossia se il decreto 354/1998 non venisse inteso come modificativo del dm n. 39/98, entrambi i decreti, impugnati per tale profilo in via gradata, sono dunque oggetto di censura. Invero, sarebbe anche in questo caso manifestamente illogico permettere al ricorrente di insegnare fisica alle scuole superiori, matematica alle scuole superiori, ma non anche entrambe nell'attuale classe A027.

IV

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per quanto concerne il *fumus*, si rinvia alle doglianze sopra argomentate. Per quanto invece concerne il *periculum in mora*, va detto che il ricorrente, a causa dei gravati provvedimenti, rimarrebbe escluso dalla Seconda Fascia delle GPS per la classe di concorso A027.

Per tali ragioni, tenuto conto della natura pretensiva degli interessi legittimi dedotti in giudizio, ai fini del bilanciamento di interesse, appare senz'altro ragionevole accordare la misura cautelare, in modo da permettere al ricorrente nelle more di essere inserito nella classe di concorso A027, in attesa della definizione del merito.

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La misura sospensiva, invero, che di certo non anticipa la decisione, darebbe effettività alla tutela evocata dall'odierno ricorrente, senza pregiudizio per la parte pubblica.

Tanto premesso, in fatto ed in diritto, la parte appellante

CHIEDE

che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale Voglia:

- **In via cautelare: sospendere la gravata sentenza;**
- **Nel merito: accogliere il presente appello e, per lo effetto, ove occorra previa remissione al Giudice di prima istanza, l'annullamento e/o nullità e/o riforma della gravata sentenza.**

Si allega: Doc. 1 Sentenza impugnata.

Valore indeterminato – pubblico impiego – cu pari a 487.50 euro, se dovuto.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto sono estratte e conformi al presente originale digitale nativo in mio possesso.

Salvezze illimitate.

Lecce-Roma, 29/06/2023

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDORO
SIRIO

Firmato digitalmente
da SOLIDORO SIRIO
Data: 2023.06.29
20:11:59 +02'00'